

*Imposta di bollo assolta  
in modo virtuale giusta  
autorizzazione n.  
25651/15 del 13/04/2015  
della Agenzia delle  
Entrate – Ufficio  
territoriale di Trento.*

#### Contratto stipulato tra

OPERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, con sede in 38123 Trento, Via della Malpensada 82/A, CF 80003390228; P. IVA 00453340226, in persona del Direttore, dott. Paolo Fontana, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente stesso, di seguito denominato anche "Committente";

e

GPI S.p.A. con sede in Trento (TN), Via Ragazzi del '99, codice fiscale, partita IVA e iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio di Trento nr. 01944260221, rappresentata dal Sig. Fausto Manzana, domiciliato per la carica presso la sede della stessa società, di seguito denominata anche "Impresa";

#### PREMESSO

- che con determinazione del Direttore di Opera n. 337 di data 15.12.2016 è stata autorizzata la pubblicazione di un avviso sul sito di Opera Universitaria per la selezione di operatori interessati a partecipare ad un confronto concorrenziale ex art. 21 l.p. 23/1990 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione al sistema amministrativo-contabile (sistema "Eusis") di Opera Universitaria installato presso gli uffici di Opera Universitaria, in via della Malpensada 82/A, Trento per un importo complessivo del contratto stimato in Euro 19.000,00 (diciannovemila), oneri fiscali esclusi, per 20 utenti, di cui € 14.500,00 per assistenza fissi (assistenza e manutenzione sistema, manutenzione licenza Oracle) e € 4.500,00 a consumo (per assistenza evolutiva);
  - che entro il termine di presentazione della manifestazione di interesse all'avviso pubblicato sul sito di Opera Universitaria ha risposto l'impresa GPI (prot. n. 12277 di data 27/12/2016);
  - preso atto che in sede di manifestazione di interesse l'impresa ha dichiarato l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 nonché il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso ex art. 83, c. 1, lett. a) e c) (prot. n. 12277 di data 27/12/2016);
  - in conformità a quanto disposto dalla determinazione del Direttore di Opera Universitaria n. 354 di data 29/12/2016 che ha autorizzato la sottoscrizione del presente atto;
- le parti come in epigrafe elettivamente domiciliate stipulano il seguente contratto:

#### ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Committente, come sopra rappresentata, affida all'Impresa, che per mezzo del suo legale rappresentante accetta, il servizio di assistenza e manutenzione al sistema amministrativo-contabile (sistema Eusis) installato presso gli uffici di Opera Universitaria, in via della Malpensada 82/A, Trento. In particolare si richiede:

- ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA, intesa come assistenza e manutenzione di tutti gli elementi che compongono il "Sistema EUSIS". Comprende tutti gli aggiornamenti e/o modifiche da apportare al "Sistema Eusis" in seguito a nuove disposizioni legislative che investano una

*Imposta di bollo assolta  
in modo virtuale giusta  
autorizzazione n.  
25651/15 del 13/04/2015  
della Direzione provinciale di Trento  
Entrate - Ufficio  
territoriale di Trento.*

problematica generale aventi carattere di manutenzione correttiva; migliorie rispetto a sviluppi tecnologici hardware/software nonché migliorie sotto il profilo gestionale e identificazione e correzione di bugs che si dovessero riscontrare nel sistema; assistenza telefonica; assistenza remota sul server, assistenza su mal funzionamenti.

- ASSISTENZA EVOLUTIVA, intesa come personalizzazioni rispetto allo standard per un massimo di 10 gg. a consumo.
- MANUTENZIONE LICENZA ORACLE

#### ART.2 - CORRISPETTIVO

L'importo complessivo del contratto ammonta ad Euro 19.000,00 (diciannovemila), oneri fiscali esclusi, per 20 utenti, di cui € 14.500,00 per assistenza fissi (assistenza e manutenzione sistema, manutenzione licenza Oracle) e € 4.500,00 a consumo (per assistenza evolutiva).

Il corrispettivo concordato s'intende comprensivo di ogni onere necessario per garantire l'espletamento del servizio con piena funzionalità ed efficacia e s'intende accettato dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio.

#### ART.3 – TRACCIABILITA'

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.. L'Impresa, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. A tal fine, si indica, quale codice identificativo di gara (C.I.G.), del presente appalto il seguente: ZC51CB9C53.

#### ART. 4 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera nei confronti della medesima Impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'Impresa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione di Opera Universitaria di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine l'Impresa dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale

*Imposta di bollo assolta  
in modo virtuale giusta  
autorizzazione n.  
25651/15 del 13/04/2015  
della Superintendenza  
Entrate - Ufficio  
territoriale di Trento.*

violazione, contesta per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'Impresa si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

#### ART. 5 - DURATA E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'appalto decorre dall'1 (uno) gennaio 2017 (duemiladiciassette) e scade il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), con possibilità di proroga di una ulteriore annualità, previo scambio di corrispondenza.

Oltre che per conclusione del contratto e per il fallimento del soggetto Appaltatore, l'appalto può cessare per decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento.

#### ART. 6 – PAGAMENTI

La liquidazione del corrispettivo avverrà nel seguente modo:

- per l'attività di assistenza evolutiva: a consumo, a 30 giorni dal ricevimento di idonei documenti fiscali;
- per l'attività di manutenzione Eusis e manutenzione licenza Oracle trattandosi di canoni assistenza anticipati, a 30 giorni dal ricevimento di idonei documenti fiscali.

Il pagamento delle spettanze avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica, entro 30 giorni dalla data di ricezione della medesima.

Il codice univoco ufficio attribuito alla per la fatturazione elettronica, come previsto dal DM 55 del 03/04/13, è: UF2C9J

L'Impresa non può pretendere la corresponsione di interessi per l'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture qualora questo dipenda dall'espletamento dei necessari controlli di legge.

#### ART. 7 - APPLICAZIONI CONTRATTUALI E TUTELA DEI LAVORATORI

Avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra le Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010 ed all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013, l'Impresa deve applicare nei confronti del personale impiegato nell'appalto e nelle mansioni oggetto del presente Capitolato condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento stipulato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché dai relativi contratti integrativi territoriali applicabili.

Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate al punto 1 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013: a) minimi retributivi CCNL e CCPL; b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL; c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare; d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL; e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità; f) ROL ed ex festività; g) modalità di cambio appalto. L'eventuale

*Imposta di bollo assolta  
in modo virtuale giusta  
autorizzazione n.  
25651/15 del 13/04/2015  
della Direzione provinciale  
Entrate - Ufficio  
territoriale di Trento.*

differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formale della  
una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della  
prestazione lavorativa nell'appalto di servizi oggetto del presente Contratto. Gli istituti contrattuali  
quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni  
nell'appalto. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi  
dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione  
dell'appalto e vengano incrementati, l'"indennità di appalto" non verrà incrementata. Qualora durante  
l'appalto l'Appaltatore, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare  
i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della  
determinazione dell'appalto.

#### ART. 8 – TUTELA DEI LAVORATORI

L'Impresa è tenuta ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### ART. 9 - PENALE PER RITARDI E PER INADEMPIENZE

In caso di mancato servizio e in caso di disservizi Opera si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 3% dell'importo contrattuale per ogni caso rilevato.

Non possono essere applicate penali per mancato servizio, disservizio o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale; il raggiungimento di detto limite costituisce sempre grave negligenza contrattuale e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell'Impresa.

#### ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### ART. 11– CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'articolo precedente, Opera Universitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Impresa, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- subappalto non autorizzato;
- applicazione di penali tali da superare il 10% dell'importo contrattuale;
- il venire meno dei requisiti posti alla base dell'affidamento dell'appalto;
- ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite da Opera Universitaria;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

*Imposta di bollo assolta  
in modo virtuale giusta  
autorizzazione n.  
25651/15 del 13/04/2015  
della Provincia delle  
Entrate - Ufficio  
territoriale di Trento.*

I casi elencati saranno contestati all'Impresa per iscritto da Opera Universitaria, ~~previamente~~ contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali Opera Universitaria non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, Opera Universitaria si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso di eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Impresa può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per Opera Universitaria.

#### ART. 12 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### ART. 13 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, Opera prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

#### ART. 14 - SUBAPPALTO

L'Impresa non intende avvalersi del subappalto.

La cessione ed il subappalto non autorizzati determinano lo scioglimento del contratto e fanno sorgere il diritto per l'Amministrazione al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

#### ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

#### ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa non è obbligata a costituire una cauzione per il presente contratto ai sensi dell'art. 31 della L. P. 2/2016.

#### ART. 17 – SPESE, IMPOSTE, TASSE

Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse comunque inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto sono interamente a carico della Cooperativa, mentre l'I.V.A. è a carico di Opera e sarà corrisposta a norma di legge.

Il presente contratto è in forma elettronica e viene sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

#### ART. 18 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere l'Impresa ed Opera Universitaria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

#### ART. 19 - PRIVACY

*Imposta di bollo assolta  
in modo virtuale giusta  
autorizzazione n.  
25651/15 del 13/04/2015  
Entrate - Ufficio  
territoriale di Trento.*

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali e comunque connessi con la presente scrittura saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, per le finalità gestionali ed amministrative inerenti il medesimo atto. Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

L'impresa dichiara che è stata informata ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) circa le seguenti circostanze: titolare dei dati è Opera Universitaria di Trento. I dati forniti verranno trattati dalla Committente anche in forma elettronica. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. L'Impresa garantisce la riservatezza per qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza in conformità delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 e viene nominata responsabile del trattamento dei dati in out-sourcing.

L'impresa è tenuta, in solido con i propri dipendenti, all'osservanza del segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti gli utenti della Committente e l'attività della stessa.

L'impresa è responsabile e risponde direttamente per tutti i danni derivanti alla Committente o a terzi, a seguito di violazione dell'obbligo suddetto da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.

#### ART. 20 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

Agli effetti del presente incarico la Committente e l'Impresa eleggono domicilio presso le rispettive sedi. Entrambe si obbligano a tenersi reciprocamente edotte degli eventuali cambiamenti dello stesso.

#### ART. 21 - SPLIT PAYMENT

La Committente non rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente. Rientra nella categoria L15 di cui alla tabella tratta dal sito: <http://www.indicepa.gov.it>

#### ART. 22 - FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il codice univoco ufficio attribuito a Opera Universitaria per la fatturazione elettronica, come previsto dal DM 55 del 03/04/13, è: UF2C9J

#### ART. 23 - INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

Opera Universitaria si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui quest'ultimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate alla Appaltatore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

*Imposta di bollo assolta  
in modo virtuale giusta  
autorizzazione n.  
25651/15 del 13/04/2015  
della Agenzia delle  
Entrate - Ufficio  
territoriale di Trento.*

#### ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto disposto nella Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nella legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, nel D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nonché nella normativa vigente in materia.

Trento

Per GPI s.p.a.

Il Legale Rappresentante - sig. Fausto Manzana

(f.to digitalmente)

Per OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

Il Direttore – dott. Paolo Fontana

(f.to digitalmente)